

## **TI\_GERICHTE 10.2011.52 vom 14. November 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-11-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2011.52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2011.52)

FR: TI\_GERICHTE 10.2011.52 du 14 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 10.2011.52 del 14 novembre 2012

### **Volltext**

Incarto n.10.2011.52

DA 3554/2010

Bellinzona

14 novembre 2012

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di lesioni semplici

per avere, a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, sua dipendente, e meglio per averla colpita con un pugno sulla mano destra mentre teneva entrambe le mani sul tavolo, provocandole in tal modo la ■frattura del terzo distale del quinto dito della mano destra■ (come certificato dal referto medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, richiamato l'art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d'accusa del 16 agosto 2010 n. 3554/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e segg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l'accusato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel menzionato decreto d'accusa?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev'essere la pena?

3. L'eventuale pena dev'essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4. Che ne è delle pretese di parte civile?

5. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 ACCU 1

dal reato di lesioni semplici, ex art. 123 cifra 1 CP, per i fatti descritti dal decreto di accusa n. DA 3554/2010 del 16 agosto 2010;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 460.- (fr. 960.- con la motivazione scritta) allo Stato.

Qualora l'accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

CIVI 1 PR 1 AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese		a carico dello Stato	ACCU 1
fr.	200.00	tassa di giustizia senza motivazione	
fr.	260.00	spese giudiziarie	
fr.460.00		totale	

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.